

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1934

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 4213)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 novembre 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia
di trasporti ferroviari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1989, n. 109, 29 maggio 1989, n. 195, e 28 luglio 1989, n. 264.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1989, N. 328

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «30 giugno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1991»;

al comma 2, dopo le parole: «di intesa con il Ministro delle finanze,», sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere dell'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della citata legge n. 210 del 1985,».

Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Adeguamento tariffario)

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Adeguamento tariffario)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Entro il 31 ottobre 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Articolo 3.

(Patrimonio dell'ente)

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1990.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. *Identico.*

1-bis. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

Articolo 3.

(Patrimonio dell'ente)

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1991.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, acquisito il parere dell'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della citata legge n. 210 del 1985, provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - BERNINI - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)